

REGOLAMENTO

DELLA

CASSA DI RISERVA

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO



PINEROLO

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CHIANTORE

1865.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1924

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO

REGOLAMENTO

DELLA CASSA DI RISERVA

Art. 1. È istituita nel seno della Società di Mutuo Soccorso degli Operaj di Pinerolo una Cassa di Riserva destinata a sussidiare tutti i Soci Operaj che per vecchiezza o qualunque infermità cronica si siano resi affatto inabili al lavoro pel tempo della loro vita naturale.

Art. 2. Tutti gli Operai iscritti nel ruolo della Società di Mutuo Soccorso faranno parte integrante di detta cassa.

Non potranno essere iscritti nel ruolo della Cassa di Riserva coloro che non facessero parte della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 3. Tutti coloro che col 31 dicembre 1862 avranno contribuito alla cassa di oltre fr. cinque avranno diritto al sussidio dal 1 gennaio 1863.

Tutti quelli che avendo contribuito in meno di cinque franchi non avranno diritto che dopo due anni a principiare dall'epoca dell'approvazione del presente regolamento, coloro che verranno ammessi a far parte di detta Cassa non avranno diritto al sussidio che dopo tre anni dalla data della loro iscrizione nella medesima.

Art. 4. È stabilito per ogni socio effettivo un contributo mensile di centesimi venti, da pagarsi anticipatamente, oltre a centesimi cinquanta per diritto d'ammissione da pagarsi all'epoca della loro iscrizione.

Sarà considerata pagata anticipatamente, sino all'ultima domenica di ciascun mese.

Saranno esenti dal dritto d'ammissione tutti coloro che verranno iscritti a tutto il 1862.

Art. 5. Il capitale sociale si compone: 1.º dei contributi dei soci; 2.º delle quote dei soci onorarii della Società di Mutuo Soccorso; 3.º delle oblazioni che verranno elargite, di cui all'art. 11; 4.º dei risparmi che potrà fare la Società coi proventi del Comitato di Previdenza, della panetteria, od altri qualsiasi.

Art. 6. Il contributo dei Soci onorarii della Società di Mutuo Soccorso sarà per intiero versato nella Cassa di riserva.

Art. 7. Venendo un Socio a cessare di far parte della Società di Mutuo Soccorso, sarà pure decaduto dal dritto ai sussidii stabiliti dalla presente Cassa.

Art. 8. Il Socio in ritardo al pagamento delle quote di due mesi non sarà escluso dal beneficio della sovvenzione, ma subirà una ritenzione di cent. cinque per ciascun giorno per tanti giorni quanti ne abbia lasciato decorrere sino all'effettuazione del pagamento.

Art. 9. Il ritardo maggiore di tre mesi importa la decadenza dalla qualità di socio, sempre quando il medesimo non abbia proposte le sue giustificazioni alla Direzione, e non siansi le medesime accettate.

Art. 10. Il Socio decaduto dalla sua qualità, per qualunque cosa, non conserva alcun dritto ad indennità o ripetizione per le quote sborsate.

Art. 11. Saranno considerati benemeriti della Società, oltre ai Soci onorarii, tutti coloro che vorranno concorrere, sia col pagamento della quota mensile, sia con elargizioni spontanee, allo stabilimento ed incremento della Cassa di ritiro, ed il loro nome verrà registrato in apposito elenco da tenersi affisso nella sala.

Art. 12. Il Socio reso affatto inabile al lavoro per vecchiezza, o malattia incurabile, per avere il sussidio dalla Cassa di Riserva, dovrà farne domanda alla Direzione con apposita dichiara del Dottore sociale; il Consiglio nominerà una Commissione per riconoscere lo stato del Socio, in confronto del suo lavoro, e delegherà anche una consulta di medici, qualora lo creda necessario, dietro ciò la medesima gli rilascerà i mandati dei sussidii.

Art. 13. Il Socio domiciliato fuori di Pinerolo, che trovasi nello stato di salute da credersi in diritto d'essere sussidiato come inabile al lavoro, deve presentarsi in Pinerolo a far la sua domanda per la prima volta come all'art. 12, e nei casi eccezionali d'impedimento, la Direzione potrà prendere le opportune misure.

Art. 14. Tutti i Soci domiciliati fuori Pinerolo per continuare a prendere il sussidio debbono presentare il certificato di vita una volta al mese.

Art. 15. I Soci che traslocassero altrove il loro domicilio, potranno continuare a far parte della Cassa, facendo pervenire a proprie spese le loro quote alla Società.

Art. 16. Il sussidio ai Soci inabili al lavoro è fissato in ragione di cent. 50 al giorno; qualora il reddito della Cassa di Riserva non fosse sufficiente per dare il suddetto sussidio, si convocherà il Consiglio, e si delibererà in proposito sul da farsi, onde poter avere i mezzi da continuare a tutti i Soci inabili il sussidio nella conformità di cui sopra.

Art. 17. Tutti i Soci inabili al lavoro e sussidiati come tali, dovranno ogni tre mesi rinnovare la fede d'inabilità al lavoro.

Art. 18. Il Socio, dichiarato per tale, sarà tenuto al pagamento d'una quota di cent. 50 per cadun mese.

Art. 19. Un Socio annoverato fra gl'inabili, che venisse a ristabilirsi in salute, e che avrà chiesto di essere posto nel novero di quelli che hanno diritto al sussidio ordinario e straordinario,

dopo tre mesi dalla dichiarazione del medico , e di quote mensili , ne avrà diritto.

Art. 20. Quel Socio che venisse ricoverato in un' opera pia , non avrà più diritto al sussidio giornaliero. Qualora i fondi della Cassa lo permettessero , la Direzione potrà accordargli una sovvenzione mensile , e verrà esonerato dal pagamento delle quote.

Art. 21. Coloro che venissero riconosciuti cronici per causa d' infetto venereo , o per risse da loro provocate , non avranno diritto alla sovvenzione d' incurabilità.

Art. 22. L' amministrazione della Cassa sarà pure quella della Società di Mutuo Soccorso ; ma verrà eletto un cassiere.

Art. 23. Sarà cura del cassiere : 1.º di esigere le quote e qualunque altro provento , e noterà in apposito registro le fatte esazioni ; 2.º di pagare tutti i vaglia o mandati spediti dalla Direzione , e terrà conto per di lei scarico ; 3.º terrà un registro matricolare di tutti i Soci facienti parte della Cassa di Ritiro , e ne farà un elenco da tenersi affisso nella sala , e questo rinnova ogni trimestre.

Art. 24. Il Controllore della Società di Mutuo Soccorso sarà pure Controllore della Cassa , ma terrà un apposito registro.

Art. 25. Il Cassiere sarà autorizzato a ritenere presso di sè la somma di lire venti per pagare i soccorsi che saranno ordinati.

Art. 26. I Soci ammessi promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di

condurre una vita operosa e da buoni cittadini, come pure di cooperare, per quanto loro sia possibile all'incremento della Cassa.

Art. 27. Sarà cura dell'Amministrazione di conciliare le contestazioni che potessero sorgere riguardo all'osservanza del presente Regolamento.

Il presente Regolamento venne approvato ad unanimità nella seduta del 5 ottobre 1862, mandandosi alla luce col mezzo della stampa,

Pinerolo, 5 ottobre 1862.

Per l'Amministrazione

IL PRESIDENTE

ROSSETTI LUIGI

IL SEGRETARIO

ROLFO LUIGI.

SOCIETÀ DEGLI OPERAI DI PINEROLO

ELENCO

DEI FONDATORI DELLA CASSA DI RISERVA

per sussidiare i Soci divenuti inabili al lavoro

A

- 5 Allara Giacomo
- 18 Amelio avv. Anast.
- 27 Abelle Spirito *def.*
- 50 Archetto Carlo
- 74 Airale Costanzo

B

- 2 Brezzio Matteo
- 9 Bassino Domen. *def.*
- 19 Bagnasco Matteo
- 25 Belmond Gio. Bat.
- 33 Becchio Francesco
- 35 Belmond Alessio

- 36 Beltramino Gius.
- 42 Bara Antonio
- 51 Bessone Remigio
- 56 Barbot Gio. Batt.
- 70 Barone Pietro *def.*
- 72 Bruera Domenico
- 73 Bonetto Stefano
- 75 Bertoncino Maur.
- 90 Becchio Luigi
- 91 Becchio Gio. Bat.
- 93 Boero Giovanni
- 94 Boero Antonio
- 100 Bruera Giovanni
- 102 Bocciardi Gioanni
- 106 Bosio Felice
- 108 Bassino Domenico

C

- 6 Canuto Giuseppe
 23 Collino Giuseppe
 28 Cuminetti Franc
 29 Camusso Giovanni
 30 Cagno Carlo *def.*
 39 Comba Michele *def.*
 62 Chiesa Stefano
 69 Costa Guglielmo
 84 Ciajol Franc. *def.*
 107 Cirio Carlo *def.*

D

- 55 Demeda Pietro
 87 Don Gio. Batt.

E

- 15 Erba Giovanni

F

- 44 Fosatti Benedetto
 68 Feraud Agostino
 82 Fornel Giovanni
 92 Falda Michele

G

- 4 Guliardino Dom.
 8 Grosso Michele

- 12 Gallo Michele
 34 Giaveno Michele
 37 Gerlero Agostino
 40 Galetto Francesco
 49 Gagliardi Pietro
 54 Giaja Michele Ant.
 58 Gurgo Antonio
 60 Garniero Pietro
 63 Giraud Luigi
 77 Giaj Domenico
 85 Gerbella Maurizio
 86 Girano Giorgio
 99 Gellato Giacomo

L

- 21 Lorena Francesco
 78 Leggero Michele

M

- 11 Marchisio Giac.
 22 Martinasso Tom.
 38 Moda Giovanni
 46 Merlo Giuseppe
 53 Magis Giuseppe
 57 Malan Filippo
 61 Manassero Dom.
 64 Margaria Matteo
 88 Marino Filippo

N

48 Negro Bartolomeo

P

17 Pol Tomaso
 26 Pussetto Franc.
 41 Pussetto Michele
 83 Paglia Domenico
 98 Prioris Antonio
 203 Pons Luigi

Q

97 Quassolo Gius. And.

R

1 Rolfo Luigi
 13 Rossi Giuseppe
 20 Ruello Giuseppe
 45 Rubiano Carlo
 47 Rossetti Luigi
 52 Ricardino Carlo
 67 Resial Gio. Batt.
 76 Ramasco Carlo
 79 Romano Luigi
 80 Reis Pietro

81 Rainaud Michele
 104 Ribetto Giovanni

S

10 Siccaud Gio. Batt.
 24 Siolla Antonio
 86 Strobbia Antonio

T

14 Turibiglio Gior. *def*
 32 Tribolo Michele
 66 Turinetti Pietro
 95 Tabucco Giuseppe
 101 Taranzano Gio. B.

V

3 Visconti Felice
 7 Viviano Michele
 16 Vairolati Gius.
 51 Vianco Pietro
 43 Villa Giorgio
 58 Vittone Felice
 71 Valienti Franc.
 89 Vairolati Domen.
 105 Verra Domenico


MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		


MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		


MESI	QUOTE		FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			
Totale			

MESI	QUOTE		FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			
Totale			

MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		







REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI

PINEROLO



PINEROLO

TIPOGRAFIA G. LOBETTI-BODONI.

1869.


REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI

PINEROLO



PINEROLO

TIPOGRAFIA G. LOBETTI - BOLOGNA

1890

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA

DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno :

Visto il Regolamento della Società degli Operai di Pinerolo, approvato nell' adunanza generale del 29 aprile ultimo scorso:

Vista la domanda della Società medesima per ottenere l' autorizzazione della sua istituzione :

Visto l' articolo 25 del Codice Civile:
Abbiamo decretato e decretiamo :

ART. 1.

È autorizzata nella Città di Pinerolo una Società sotto il titolo di *Associazione degli Operai*, avente per iscopo l' unione e la fratellanza, il mutuo soccorso e la scambievole istruzione.

ART. 2.

È approvato il Regolamento votato dalla Società nell' adunanza generale del 29 aprile ultimo scorso. Ogni variazione, o modificazione al Regolamento medesimo dovrà essere notificata al Ministero dell' Interno.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente nostro Decreto, che sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale.

Torino, il 10 luglio 1849.

VITTORIO EMANUELE

PINELLI.

Visto al Controllo Generale

li 17 luglio 1849

Registro 16 Decreti amministrativi a C. 7,

MORENO.

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO



CAPITOLO I.

Scopo della Società

ART. 1.

È istituita in Pinerolo una Società sotto il titolo di Associazione di Operai, la quale ha per iscopo l'unione, la fratellanza, il mutuo soccorso e la scambievole istruzione fra loro, e così di aiutarsi e soccorrere a vicenda per mezzo di un individuale contributo, e d'instruirsi nei diritti e doveri del buon cittadino sotto la piena osservanza delle leggi.

CAPITOLO II.

Costituzione della Società.

ART. 2.

La Società si compone essenzialmente di Operai. Sono considerati Operai tutti i cittadini che prestano la loro opera giornaliera ad un esercente professione, arte o mestiere, come pure gli esercenti arte o mestiere in qualità di capi, che non sono però in grado di dar lavoro a più di quattro persone consecutivamente.

ART. 3.

Possono far parte della Società col nome di Soci onorari le principali Autorità del Paese e tutti indistintamente i Cittadini, i quali abbiano date prove di simpatia ed attaccamento pel ben essere, e miglioramento della Classe Operaia, e concorrano a sostenerne i bisogni col pagamento del contributo stabilito; essi hanno diritto d'intervenire alle adunanze della Società.

ART. 4.

La Società è regolata da un Consiglio d'Amministrazione e da una Direzione.

ART. 5.

Gli Operai di ciascuna professione, purchè siano in numero di dieci; formeranno classe, ed eleggeranno fra essi un Socio a Consigliere ed un altro a Vice-Consigliere, e questi Consiglieri e Vice-Consiglieri formeranno il Consiglio d'Amministrazione.

I Vice-Consiglieri hanno diritto d'intervenire alle adunanze del Consiglio, ma non avranno voce deliberativa se non in caso d'assenza del Consigliere, che sono tenuti di rappresentare.

Quella classe che conti più di 20 Soci potrà eleggere due Consiglieri e due Vice-Consiglieri.

ART. 6.

Qualora un'arte o mestiere contasse meno di dieci Soci, si associerà a scelta ad un'altra Classe, e concorreranno insieme ad eleggere li propri rappresentanti al Consiglio.

ART. 7.

La Direzione sarà composta di un Presidente, di due Vice-Presidenti, e di due Direttori. Il Presidente sarà eletto in adunanza generale della Società a maggioranza di voti assoluta, nel caso che questa non siasi ottenuta si procederà al ballottaggio fra i due che avessero riuniti maggiori voti.

ART. 8.

I due Vice-Presidenti ed i due Direttori saranno eletti dal Consiglio nel suo seno a maggioranza relativa.

ART. 9.

Tutte le nomine si faranno a votazione segreta.

ART. 10.

I membri del Consiglio e della Direzione i quali mancassero alle adunanze ordinarie del Consiglio e della Direzione senza legittima causa, debitamente giustificata, per quattro sedute consecutive, saranno decaduti dalla loro qualità di funzionari di cui sono rivestiti.

Il Presidente, nella terza seduta che mancasse un funzionario, inviterà la Direzione ed Amministrazione ad addivenire alla nomina in loro surrogazione per la seduta della prossima domenica, sempre nel caso che mancassero alla quarta seduta.

ART. 11.

Qualora si trascurasse da qualche classe di procedere alla nomina dei loro rappresentanti, sarà la medesima fatta dal Consiglio generale.

ART. 12.

Il Presidente ed i due Vice-Presidenti durano in carica un anno, i Consiglieri ed i Direttori vi rimangono sei mesi.

ART. 13.

I membri del Consiglio e della Direzione potranno sempre essere rieletti purchè abbiano date prove di simpatia ed attaccamento pel ben essere e miglioramento della Società.

ART. 14.

I Direttori, cessando dalla qualità di Consiglieri, cessano pure di far parte della Direzione.

ART. 15.

Le adunanze del Consiglio generale non saranno valide, se non v'interviene almeno la metà dei membri votanti; alla seconda adunanza però, qualunque sia il numero dei votanti, sortiranno il loro effetto le deliberazioni, che saranno prese.

CAPITOLO III.

Ammissione ed esclusione dei Socii.

ART. 16.

Per essere ammesso a far parte della Società dovrà il postulante presentare la sua domanda in iscritto od anche verbalmente al sig. Presidente, che ne riferirà al Consiglio, il quale delibererà a votazione segreta. La domanda dovrà essere corredata dalle fedeli di nascita e di sanità. Il nome del postulante, e colle suespresse indicazioni, sarà scritto sopra apposita ta-

bella nella sala delle adunanze, e dovrà rimanervi affisso durante quindici giorni, trascorso qual termine, il Presidente mette ai voti l'ammissione.

ART. 17.

Non saranno ammesse alla votazione le persone che siano notoriamente riconosciute di una condotta equivoca ed immorale, e non godenti buona estimazione presso il pubblico, a meno che la votazione venga richiesta da venti Soci almeno.

ART. 18.

Potranno essere esclusi dalla Società quei Soci che per causa d'immoralità compromettessero il decoro della medesima, od in qualsiasi modo ne turbassero l'ordine.

ART. 19.

L'esclusione del Socio non potrà essere pronunciata che nell'adunanza generale della Società, e previa deliberazione da prendersi a votazione segreta.

ART. 20.

Prima di procedere alla deliberazione sulla esclusione di un Socio, dovrà questo sempre essere sentito nelle sue difese, e dovranno essere specificatamente indicati i fatti su cui si fonda la domanda d'esclusione.

ART. 21.

Per procedere all'esclusione di un Socio sarà necessaria la presenza di un numero di Soci non mi-

nore del quarto del numero totale dei membri componenti la Società, e non potrà pronunciarsi se non alla maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. 22.

Non potranno in nessun caso far parte della Società, coloro che furono condannati a pene criminali, od alla pena del carcere per furto, truffa, od attentato ai costumi.

ART. 23.

I Soci che per altri delitti, non contemplati nell'articolo precedente, incorreranno in condanne penali per più di un mese di carcere, si avranno per decaduti dalla qualità di Socio, ma potranno dopo scontata la pena, sulla loro domanda, essere riammessi, ove però la Società avuto riguardo alla natura del delitto, lo stimi conveniente.

CAPITOLO IV.

Doveri e diritti dei Soci.

ART. 24.

I Soci ammessi promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di condurre una vita operosa e da buoni cittadini.

ART. 25.

I soli Soci effettivi possono essere eletti agli uffizi di Presidente e Vice-Presidente. Dalle formalità di cui all'art. 24 e dalle altre prescritte dal Regolamento, sono esenti quei cittadini, che avendo i requisiti voluti dall'art. 3, facessero richiesta di essere iscritti

fra i Soci Onorari, nè saranno sottoposti a multe od altre penali portate dal Regolamento, non godendo essi benefici effettivi della Società.

ART. 26.

Il Socio effettivo è tenuto a pagare un dritto d'ammissione di lire una. Saranno accettati a Soci dagli anni sedici alli cinquanta.

Non avranno però dritto al sussidio ordinario, se non dopo quattro mesi dalla loro accettazione, per quelli che non oltrepassano gli anni quarantacinque, e dopo un anno riguardo agli altri.

ART. 27.

La quota da corrispondersi da ciascun Socio indistintamente è fissata a lire una cadun mese, che dovrà pagarsi anticipatamente; la quota sociale non potrà mai essere nè aumentata nè diminuita. Salvo in caso di una epidemia, di ammalati in numero maggiore del consueto, o in altri casi urgenti non previsti dal Regolamento.

Sarà tenuto il Presidente di esporne il caso alla Società, invitandola per una generale seduta onde deliberare in proposito.

La quota sarà considerata pagata anticipatamente sino all'ultima domenica di ciascun mese.

ART. 28.

Il Socio che coll'ultima domenica di ciascun mese non avrà saldato le sue quote, purchè il ritardo non sia maggiore di un mese, non sarà escluso dal beneficio del sussidio, ma subirà la ritenzione di centesimi cinque per ogni lira, e per tanti giorni quanti ne

abbia lasciati decorrere sino all'effettuazione del pagamento.

Il ritardo maggiore di un mese importa l'esclusione al sussidio.

ART. 29.

Il ritardo maggiore di tre mesi importa la decadenza dalla qualità di Socio, sempre quando il Socio non abbia proposte le sue giustificazioni alla Direzione, o non siasi le medesime accettate.

Riconosciute valide dalla Direzione le giustificazioni del Socio, potrà essere riammesso con che paghi le quote arretrate, e subirà la sospensione di due mesi.

ART. 30.

Ogni Socio verrà munito di un libretto secondo il modulo a stabilirsi dalla Direzione, sul quale debbono essere annotate le quitanze di pagamento delle quote mensili nel modo stabilito dal successivo articolo.

ART. 31.

La quota mensile verrà pagata da ciascun Socio a mani del Cassiere nominato dal Consiglio, il quale farà constare del pagamento ponendo sul libretto del Socio un bollo secondo il modulo che sarà approvato dalla Direzione.

Potrà anche eseguirsi il pagamento a mani del Consigliere della classe, ma non sarà valido finchè non siasi riportata dal Cassiere la debita annotazione di quitanza.

ART. 32.

Ogni Socio preso da malattia avrà dritto dopo il terzo giorno ad un sussidio di lire una per ogni giorno che sarà stato riconosciuto inabile al lavoro.

ART. 33.

Il Socio che cade ammalato è tenuto di farlo constare nei primi tre giorni colla presentazione del certificato del medico della Società, o del medico curante, al Presidente, o Consigliere della propria classe, od all'ufficiale incaricato, in difetto dovrà subire in pena di sua negligenza, una ritenzione di centesimi cinquanta.

Le bollette pel soccorso saranno spedite dal Consigliere della propria classe, e firmate dal medico settimanalmente.

Ricadendo un Socio nella stessa malattia, dopo d'essersi dichiarato ristabilito, dovrà nel giorno successivo darne avviso sotto la stessa pena.

ART. 34.

Il Socio domiciliato fuori di questa città cadendo ammalato, dovrà fra giorni cinque rendere avvertita la Direzione con un certificato del medico curante, confermato dal Sindaco del luogo, indicante il giorno preciso dall'accaduta malattia, oppure da un Presidente di un Associazione Operaia debitamente costituita. In caso di negligenza nell'avvisare in tal tempo, dovrà subire la ritenzione di una lira. Se la malattia sorpassa le due settimane, sarà il Socio tenuto a rinnovare la fede del medico sotto la stessa pena.

ART. 35.

Le malattie provenienti dall'abuso del vino e liquori, da risse provocate dal Socio, non danno dritto al sussidio.

Per le malattie della gola o veneree il Socio non avrà diritto al sussidio che per venti giorni.

ART. 36.

Dopo tre mesi di malattia continua la Società cessa di corrispondere il sussidio giornaliero di lire una, e questo riduce alla metà tanto per quelli che verranno dichiarati cronici, come per quelli che perseverano nella malattia, e questo sarà durativo per sei mesi.

Acciocchè il Socio possa avere diritto ad un'altra serie di sussidio, fa duopo che vi sia un intervallo di due mesi da una malattia all'altra, altrimenti continua la prima serie, salvo però d'una rottura, ferita e simili.

ART. 37.

La Società provvederà pure allo stabilimento di una cassa di riserva per sussidiare i Soci resi inabili al lavoro per vecchiezza o malattia.

ART. 38.

Tantochè sarà fondata la cassa di riserva saranno alla medesima devolute le quote dei Soci onorari.

ART. 39.

Quando venisse la Società ad avere fondi sufficienti, provvederà pure alle vedove ed agli orfani di quei Soci, che dopo dieci anni d'iscrizione mancasero alla vita, lasciandoli in istato d'indigenza, ed incapaci a provvedere sufficientemente alla propria sussistenza.

Però fin d'ora veglierà per mezzo de' suoi Consiglieri come padre di famiglia, affinchè gli orfani, ove non vengano ammessi in qualche stabilimento, frequentino le scuole elementari, non si abbandonino

all'ozio, al vagabondaggio, e si conciliino colla loro buona condotta ed operosità l'altrui stima a proprio onore e dei fratelli operai.

ART. 40.

Ogni domanda di sussidio dovrà essere presentata alla Direzione, corredata dai voluti certificati, e sopra l'avviso della Direzione, il Presidente autorizza il cassiere ad effettuare il pagamento dietro presentazione di appositi vaglia.

ART. 41.

Il Cassiere non effettuerà il pagamento se' oltre la firma del Presidente non vedrà apposta quella pure del Controllore o del Segretario.

ART. 42.

I Soci non avranno dritto al sussidio ordinario, se non dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. Ai Soci stati chiamati alla leva militare, ed ai generosi partiti volontari per una guerra nazionale, ritornando dal servizio, e specialmente in tempo di guerra, sarà sempre computato il tempo dall'epoca della loro ammissione a quella della chiamata alle armi, ed essi avranno subito il diritto al sussidio in caso di malattia.

ART. 43.

Il Socio, che simulasse una malattia o la prolungasse per inerzia o per cattiva condotta, si intenderà decaduto dal dritto di essere sovvenuto.

Il Consiglio d'Amministrazione decide dei suddetti casi dietro rappresentanze dei visitatori degli infermi, ammesse però sempre le giustificazioni del Socio.

CAPITOLO V.

Delle visite dei Soci ammalati.

ART. 44.

Il Socio ammalato è soggetto alla sorveglianza dei visitatori, i quali hanno speciale incarico di accertarsi della natura e durata della malattia, e dell'impotenza del socio al lavoro, sentito in proposito l'avviso del medico curante.

ART. 45.

È dovere dei Soci visitatori d'investigare lo stato dell'ammalato con recarsi al suo domicilio quando lo credano opportuno, e di riferirne alla Direzione per quelle provvidenze che si ravviseranno del caso nell'interesse del Socio e della Società.

ART. 46.

I deputati visitatori che trascureranno il loro dovere, saranno considerati avversi al buon andamento della Società, e saranno per la prima volta dal Presidente ammoniti, e per la seconda volta pubblicata la loro mancanza all'albo della Sala.

ART. 47.

Allorchè la malattia di un Socio sarà riconosciuta grave, la Direzione, dietro richiesta del deputato visitatore e del Consigliere, nominerà due o più Soci per assistere il malato a turno di sei ore qualora esso non abbia famiglia, parenti od amici che lo assistano. La nomina sarà fatta per ordine d'iscrizione per quanto sarà possibile.

ART. 48.

Il Socio che si rifiutasse di assistere agli infermi, sarà per la prima volta ammonito dal Presidente in pubblica adunanza; la seconda volta potrà essere sottoposto alla sospensione di un mese per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

CAPITOLO VI.

Degli onori funebri ai Soci defunti.

ART. 49.

La Società dispone delle spese di sepoltura di ciascun Socio di una somma che verrà determinata in apposita adunanza generale, e questa deliberazione sarà invariabile.

Per far fronte alla somma stabilita, sarà tenuto ogni Socio indistintamente allo sborso di centesimi 20, da pagarsi unitamente alla quota del mese successivo alla sepoltura.

ART. 50.

Tutti i membri della Direzione e quel numero di Soci che essa stimerà conveniente, rappresenteranno la Società nell'accompagnamento della salma all'estremo riposo.

La provvista dei ceri sarà fatta nella conformità accennata dall'articolo antecedente.

CAPITOLO VII.

Delle adunanze della Società.

ART. 51.

Le adunanze della Società sono ordinarie, cioè ad epoche determinate, e straordinarie cioè ad epoche

indeterminate, le prime sono settimanali, e semestrali, le altre non hanno luogo che per affari speciali, e dietro convocazione del Presidente che ne indica l'oggetto.

ART. 52.

Nelle adunanze straordinarie non può trattarsi altro argomento, che quello, che ne determinò la convocazione; ogni altra deliberazione è nulla.

ART. 53.

Ogni Domenica all'ora stabilita dalla Direzione vi sarà adunanza del Consiglio d'Amministrazione; in essa si darà conto degli introiti e delle spese fatte nella settimana, il cui risultato verrà notato dal Segretario in apposito registro.

Si procederà alle elezioni che occorreranno, si tratterà pure nella stessa adunanza dell'ammissione di nuovi Soci, della condizione dei malati e delle questioni insorte sul dritto ai sussidi, finalmente si apriranno discussioni sopra argomenti che riguardino il vantaggio della Società, l'istruzione e la moralità.

ART. 54.

Nell'ultima domenica di luglio e nell'ultima di dicembre di ciascun anno, vi sarà l'adunanza semestrale della Società, e se per casi imprevisi il Presidente credesse non poter essa aver luogo, fisserà l'adunanza ad un'altra domenica dandone pubblico avviso otto giorni prima.

ART. 55.

Nelle adunanze semestrali fissate nell'articolo precedente si presenterà dalla Direzione alla Società il

rendiconto di tutte le spese fatte nello scorso semestre, e si formerà un bilancio presuntivo delle spese a farsi nel semestre successivo.

Il Consiglio provvederà pure, ove ne sia il caso, per la nomina di un Segretario, del Medico-Chirurgo e del Cassiere della Società, i quali se non saranno scelti fra i Soci effettivi ed onorari dovranno esservi iscritti, e ne fisserà lo stipendio.

ART. 56.

Al Presidente è affidata la direzione delle adunanze, il mantenimento dell'ordine, ed il decoro della discussione.

ART. 57.

Tutti i Soci hanno dritto d'intervenire alle adunanze sia del Consiglio che della Direzione, assistere alle deliberazioni e fare quelle osservazioni che crederanno utili riguardo all'oggetto cadente in discussione.

ART. 58.

Nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata accordata dal Presidente; di regola generale non dovrà essa concedersi più di tre volte sullo stesso argomento, salvo che il Presidente creda conveniente ed utile il concederla ulteriormente.

ART. 59.

Non si lascerà luogo a veruna discussione che tenda a turbare l'ordine, l'armonia e la tranquillità dell'adunanza; sarà quindi in facoltà del Presidente di togliere la parola a qualunque dei Soci, sia per troncata una inopportuna ed inutile discussione che si mettesse in campo, o perchè più del dovere protratta.

ART. 60.

Durante le discussioni e deliberazioni del Consiglio o della Direzione non potrà più alcun Socio che non ne faccia parte proporre alcuna osservazione, ne in verun modo incagliarne le operazioni, ma dovrà osservarsi uno stretto silenzio.

ART. 61.

Nella Sala delle adunanze dovrà sempre regnare il rispetto all'ordine ed al decoro della Società.

Non può introdursi nella Sala delle adunanze alcuna persona estranea alla Società senza il permesso od invito del Presidente.

ART. 62.

Chiunque nelle adunanze si permettesse di turbare l'ordine e la tranquillità; sia causando rumori, o facendo segni di disapprovazione, od in qual siasi altra guisa, sarà per la prima volta chiamato all'ordine dal Presidente, ed in caso di renitenza per parte del Socio, il Presidente lo inviterà ad uscire dalla Sala sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di Socio, salvo sempre a questi il dritto di fare le sue giustificazioni sulle quali dovrà essere statuito dal Consiglio.

CAPITOLO VIII.

Della Direzione.

ART. 63.

È ufficio della Direzione di mandare ad esecuzione le deliberazioni prese dal Consiglio generale, di provvedere alla distribuzione dei soccorsi alli Soci amma-

lati, di soprintendere a tutti gli affari riguardanti la Società e di amministrare gl'interessi sociali, col l'obbligo però di riferirne al Consiglio in ogni tornata, e di esercitare per mezzo de' suoi membri la necessaria vigilanza su tutti gli impiegati della Società, esigere dal Cassiere il rendiconto delle somme versate o dovute alla cassa sociale e dell'impiego fattone.

Dovrà pure far compilare il bilancio presuntivo e consuntivo della Società per presentarlo al Consiglio generale d'amministrazione nei modi e tempi che saranno da questi determinati.

ART. 64.

Provvederà per turno alla nomina di quattro deputati visitatori per le visite dei Soci ammalati, i quali durano in carica giorni otto; darà inoltre tutte quelle disposizioni d'ufficio e di segreteria che saranno state deliberate dal Consiglio per la tenuta della cassa, dei registri, e della contabilità.

CAPITOLO IX.

Del Presidente.

ART. 65.

Il Presidente presiederà le adunanze del Consiglio e della Direzione, farà le proposizioni che crederà utili e convenienti nell'interesse della Società; rilascerà i biglietti o vaglia di soccorso come pure i mandati di pagamento per le altre spese sociali, che siano approvate dalla Direzione.

ART. 66.

Si farà render conto ogni domenica dal Cassiere di tutte le somme esatte nel corso della settimana e dell'ammontare disponibile, e veglierà a che si faccia il debito versamento nella cassa di risparmio dei fondi sopravanzati, e riconoscendo qualche mancanza di conseguenza ne riferirà alla Direzione, la quale provvederà al di lui rimpiazzo.

ART. 67.

Dovrà pure il Presidente rassegnare alla Direzione una nota esatta dei soccorsi ordinati e distribuiti, e delle spese fattesi durante la settimana per conto della Società, il cui risultato sarà consegnato in apposito registro.

ART. 68.

Il Presidente non potrà fare alcuna spesa senza l'approvazione della Direzione, salvo nel caso di urgenza, in cui dovrà la spesa essere giustificata alla prima adunanza della medesima.

ART. 69.

Qualora la Direzione venga a riconoscere che siasi dal Presidente fatta qualche spesa di riguardo non stata approvata, od abbia commessa qualche mancanza capace a compromettere l'interesse od il decoro della Società, potrà proporre al Consiglio la surrogazione del medesimo, ed ove d'uopo, anche la di lui decadenza dalla qualità di Socio.

La stessa disposizione è applicabile per le mancanze degli altri funzionari.

Le mancanze di qualunque dei funzionari potranno anche essere denunciate da ognuno dei Soci al Consiglio per le sue provvidenze, ma la denuncia dovrà essere appoggiata da dieci Soci almeno.

ART. 70.

In mancanza del Presidente uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci.

Il primo Vice-Presidente disimpegnerà l'ufficio di controllore generale, dovrà perciò visare e registrare tutti li vaglia per li soccorsi, come tutti li mandati di pagamento per le altre spese della Società uniti alle rispettive note, ed osserverà se corrispondano alle note annesse; registrerà pure in apposito libro il risultato del rendiconto delle spese, che verrà dato dal Presidente in ogni domenica, come pure quello dei pagamenti eseguiti dal Cassiere, e lo stato di cassa settimanale. I libri e registri del controllo saranno resi ostensibili nelle adunanze della Direzione e della Società, acciò ognuno dei Soci, che lo desideri, possa prenderne visione e riconoscere lo stato dei fondi sociali.

CAPITOLO X.

Del Segretario.

ART. 71.

Sarà ufficio del Segretario di tenere i registri d'iscrizione, di farne un elenco per ordine alfabetico, da tenersi affisso nelle sale delle adunanze, che dovrà rinnovarsi ogni trimestre, di redigere i verbali delle sedute del Consiglio e della Direzione, sia ordinarie che straordinarie, e di adempiere ad ogni altra in-

cumbenza che possa venirgli affidata; è incaricato della custodia dei libri, carte e titoli sociali, e di tenere la contabilità della Società; contrassegna tutti gli atti emanati dalla Direzione e dalla Società, non che i mandati.

ART. 72.

Dovrà tenere un registro in cui annoterà tutti i vaglia di soccorso e mandati di pagamento spediti nel corso d'ogni settimana; e lo stato di cassa settimanale.

ART. 73.

La prima domenica di ogni mese presenterà il rendiconto d'entrata ed uscita del mese antecedente; annoterà tutti i Soci morosi nel pagamento delle quote, e dovrà per estratto affiggere il risultato del resoconto nella sala per norma dei Soci. Ogni trimestre darà il conto riepilogato su ciascun mese, ed ogni anno il rendiconto generale riepilogato sul rendiconto trimestrale.

CAPITOLO XI.

*Dell'impiego del danaro sociale
e del Cassiere.*

ART. 74.

La somme che si riscuoteranno mensilmente ed anche settimanalmente saranno versate dal Cassiere, o da chi ne fa le veci, nella cassa di risparmio.

ART. 75.

Il Cassiere sarà autorizzato a ritenere presso di sé la somma di lire 50 per pagare i soccorsi ordinati.

ART. 76.

Nel caso che la detta somma non fosse sufficiente per la sovvenzione settimanale, e sia perciò necessario di ritirare dei fondi della cassa di risparmio, sulla rappresentanza del Cassiere il Consiglio autorizzerà il Presidente a ritirare dalla cassa di risparmio quella somma che si ravviserà necessaria per provvedere alle occorrenze.

ART. 77.

Qualora non potesse aver luogo l'impiego del danaro nella cassa di risparmio, sarà convertito in acquisto di cedole sullo Stato, e del prestito municipale di questa Città. Potrà tuttavia la Società in generale adunanza stabilire altro modo d'impiego dei fondi, che si ravviserà più utile e conveniente nell'interesse della Società, purchè sia garantito con sicure cautele.

ART. 78.

Il Cassiere tiene la contabilità della Società; è depositario dei fondi, percepisce le quote dei Soci ed il danaro altrimenti spettante alla Società; paga i soccorsi accordati, e versa il danaro sopravanzante nella cassa di risparmio; forma un registro, in cui annota tutti i vaglia di soccorso e mandati di pagamento spediti nel corso della settimana e lo stato di cassa settimanale, come pure il numero dei Soci che saldano le loro quote, ed alla fine del mese farà un elenco di quelli che non hanno saldato le loro quote, col computo della somma totale non riscossa nel mese.

ART. 79.

Il Cassiere potrà essere sottoposto a fornire una cauzione nella somma che verrà determinata dalla Direzione.

Egli dovrà assoggettarsi a quel controllo che la Direzione crederà d'introdurre.

ART. 80.

Il Cassiere non potrà ritenere presso di sè una somma maggiore di quella stabilita dall'articolo 79 per pagare i soccorsi settimanali, ed altre spese occorrenti.

CAPITOLO XII.

Doveri dei Consiglieri.

ART. 81.

I Consiglieri e Vice-Consiglieri oltre all'obbligo d'intervenire alle adunanze del Consiglio sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che può riguardare la condizione dei Soci della loro classe. Essi deggiono informarsi delle malattie, cui i Soci possono andare soggetti, e promuovono dalla Direzione le provvidenze opportune per sollevarli; adempiranno inoltre a tutte le altre incumbenze, che verranno determinate dal Consiglio, e specialmente a quelle già approvate dalla Società in sua adunanza delli 11 settembre 1853, che s'intenderanno far parte integrante del presente Regolamento.

CAPITOLO XIII.

Del Giurì.

ART. 82.

In ordine alle differenze che possono insorgere tra i Soci si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento approvato dal congresso generale di Genova, il quale sarà stampato unitamente al presente.

Del Censore.

ART. 83.

La Società nominerà, ove la creda conveniente ed utile, un Censore, la cui principal cura sarà di vegliare costantemente, e di adoperarsi acciò tanto i Regolamenti quanto le prese deliberazioni si eseguiscono con tutta la precisione; ad un quale oggetto interviene a tutte le adunanze della Direzione e del Consiglio generale, ed emette il suo parere su tutti gli oggetti posti in deliberazione; esso potrà essere scelto anche fra i Soci onorari.

Disposizioni Generali.

ART. 84.

Il Socio, il quale si stabilisca fuori di questa città, e dove non esiste una Società consorella, alla quale possa essere ascritto in virtù del patto di reciproco trattamento, continuerà a far parte della Società, con che avvisi il Presidente del cambiamento di residenza, soddisfi regolarmente e mensilmente al pagamento del contributo, ed in caso di malattia si uniformi al prescritto dell'art. 34.

La spesa di trasmissione, sia del danaro che dei voluti recapiti e di corrispondenza, è a carico del Socio.

ART. 85.

Qualora uno dei Soci venga, senza sua colpa, a mancare di lavoro, il Presidente, di concerto colla Direzione, avviseranno, per quanto da loro dipende, ai mezzi per trovargli un conveniente allogamento.

ART. 86.

Il Regolamento dopo l'approvazione non potrà essere riveduto o derogato, in tutto od in parte, fuorchè per deliberazione presa in apposita generale adunanza dell'intera Società a due terzi dei votanti, e dietro proposta del Consiglio, ciò però non potrà aver luogo che una volta all'anno.

ART. 87.

Qualunque deliberazione presa dal Consiglio e dalla Direzione, ed anche dall'intera Società, contraria alle disposizioni del Regolamento, sarà nulla di pien diritto e non potrà obbligare alcun Socio.

ART. 88.

La Società, in vista dei grandi vantaggi che nascono dall'incremento dell'associazione, e dal ravvicinamento degli operai fra di loro, darà opera a promuovere ed istituire un congresso provinciale delle Società operaie del Circondario, nello scopo di stringere vieppiù i vincoli di concordia e fratellanza fra le diverse Società, e meglio provvedere al comune interesse.

ART. 89.

Qualunque contestazione diretta ad evocare la Società, o per essa il Consiglio, o la Direzione, od anche un Socio semplicemente, in giudizio per affari relativi alla Società è rigorosamente proibita, ed i contravventori saranno, *ipso facto*, decaduti dalla qualità di Socio senza che possano più venire riammessi.

ART. 90.

Il Socio escluso, per qualunque causa, non conserva alcun diritto ad indennità o ripetizione per le quote sborsate.

ART. 91.

La Società si riserva il diritto di adottare in qualunque tempo tutti quei miglioramenti che verranno suggeriti dal congresso generale e che saranno riconosciuti utili nel di lei interesse.

ART. 92.

Ogni qualvolta occorra di mandare qualche deputazione fuori della sede della Società, sarà la medesima nominata dal Consiglio generale a maggioranza di voti, e le spese di viaggio per i deputati saranno a carico della Società.

ART. 93.

L'elenco dei Soci fondatori sarà pure iscritto nel presente Regolamento, come pure il Decreto Reale, col quale venne approvata questa Società.

ART. 94.

Dal giorno in cui andrà in osservanza il presente Regolamento s'intenderà derogato il Regolamento an-

teriore, come pure ogni disposizione sancita dalle precedenti deliberazioni della Società, salvo il disposto dall'art. 81.

Il presente Regolamento compilato con alcune variazioni su quello stato adottato il 21 settembre 1856, venne approvato in adunanza generale delli 15 giugno 1862.

Per la Direzione Sociale.

Il Presidente

ROSSETTI LUIGI

Il Segretario

L. ROLFO, Socio.

Regolamento del Giurì.

ART. 1. Ogni qualvolta insorga tra i Soci alcuna differenza, che possa condurli a sentimenti di inimicizia, il Presidente della Società dovrà immantinenti chiamarli avanti di sè, e adoperare tutti i mezzi di persuasione atti a conciliarli.

2. Non riuscendo la conciliazione, il Presidente formerà senz'indugio il Giurì, presso al quale disimpegherà la carica di Relatore del fatto, chiamandovi a giorno ed ora fissa i Soci contendenti, onde personalmente, ed al cospetto dei Soci, proponcano le loro osservazioni a difesa.

3. I Soci, che abbiano fra loro una lite civile, potranno parimenti richiedere d'accordo al Presidente, la formazione del Giurì, quando intendano rimettere alla sua sentenza la definizione della controversia.

4. Il Presidente dovrà inoltre, previo il conforme avviso del Consiglio di Direzione, convocare il Giurì, sempre quando alcun Socio tenga una condotta, e si lasci andare in azione non degna di operaio probo e virtuoso.

5. Il Giurì, uditi i contendenti, o l'incolpato, senza la presenza del Presidente, e seduta stante, deciderà la controversia, e dichiarerà, che l'accusato è innocente o colpevole.

6. Esso potrà inoltre infliggere le seguenti pene, secondo la gravità dei casi:

- a) La censura o ammonizione.
- b) La sospensione dei sussidi per un tempo non maggiore di un mese.
- c) La cancellazione dal ruolo della Società.

7. Il Socio cancellato dai ruoli potrà esservi riam-

messo con altra decisione del Giurì, quando abbia date sufficienti prove di radicale ravvedimento.

8. Le decisioni del Giurì sono rese a maggioranza di voti, con chè i membri del Giurì sedente non siano in numero minore di cinque, e sono inappellabili. Esse vengono scritte sopra apposito registro in modo succinto, e dietro il solo e breve cenno dell'accusa.

9. Chiunque potesse agire criminalmente contro un altro Socio per fatto d'ingiurie o lievi offese corporali, e preferisca investire della cognizione di tal fatto il Giurì, abbandonando l'idea del procedimento pei Tribunali, sarà dichiarato benemerito della Società.

10. Le Associazioni potranno nominare fra i Soci onorari un Consulente alla trattazione della conciliazione o del processo. Il medesimo dovrà però ritirarsi al momento della votazione.

11. Il Giurì viene formato dal numero di sei Soci effettivi, che saranno estratti a sorte dal Presidente sull'elenco generale dei Soci, in presenza del Consiglio di Direzione.

12. La nota dei giudici sarà tosto dallo stesso Presidente notificata alle parti interessate, le quali avranno il diritto di respingerla, nelle 24 ore, in parte e anche per l'intero.

13. In tal caso il Presidente procederà immediatamente, come all'art. 11, all'estrazione di altri giudici suppletivi, che non potranno più essere rifiutati.

14. I Soci chiamati ad esercitare l'ufficio di Giudici non potranno senza giuste cause esimersene, sotto pena dell'applicazione dell'art. 6 del presente Regolamento.

SOCIETA' DEGLI OPERAI

DI PINEROLO

REGOLAMENTO

DELLA CASSA DI RISERVA

DELLA CASSA DI RISERVA

ogni soccorso degli Operai di PineroLO per cassa di riserva, destinata a soccorrere tutti i Soci Operai che per vecchiazza o qualunque infermita cronica si siano resi affatto inabili al lavoro nel tempo della loro vita naturale.

Art. 2. Fanno gli Organi incaricati nel ruolo della Societa di PineroLO soccorrere durante tutta l'infanzia di ogni figlio di un Socio.

Non potranno essere iscritti nel ruolo della cassa di riserva coloro che non fossero parte della Societa di PineroLO Soccorso.

Art. 3. Tutti coloro che col 31 dicembre 1882 erano iscritti nel ruolo della cassa di riserva erano considerati come soci della Societa di PineroLO Soccorso.

10

Il Presidente della Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

10. La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

11. La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

12. La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

13. La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

14. La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...


15. La Cassa di Riserva ha il piacere di annunciarvi che la Cassa di Riserva ha ricevuto in deposito la somma di lire 100.000,00, che sono state versate dal signor ...

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO

REGOLAMENTO

DELLA CASSA DI RISERVA



Art. 1. È istituita nel seno della Società di Mutuo soccorso degli Operai di Pinerolo una cassa di riserva, destinata a sussidiare tutti i Soci Operai che per vecchiezza o qualunque infermità cronica si siano resi affatto inabili al lavoro pel tempo della loro vita naturale.

Art. 2. Tutti gli Operai iscritti nel ruolo della Società di Mutuo soccorso faranno parte integrante di detta cassa.

Non potranno essere iscritti nel ruolo della cassa di riserva coloro che non facessero parte della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 3. Tutti coloro che col 31 dicembre 1862 avranno contribuito alla cassa di oltre franchi cinque, avranno diritto al sussidio dal 1 gennaio 1863.

Tutti quelli che avendo contribuito in meno di cinque franchi non avranno diritto che dopo due anni a principiare dall'epoca dell'approvazione del presente regolamento, coloro che verranno ammessi a far parte di detta cassa, non avranno diritto al sussidio che dopo tre anni dalla data della loro iscrizione nella medesima.

Art. 4. È stabilito per ogni socio effettivo un contributo mensile di centesimi venti. da pagarsi anticipatamente, oltre a centesimi cinquanta per diritto d'ammissione da pagarsi all'epoca della loro iscrizione.

Sarà considerata pagata anticipatamente, sino all'ultima domenica di ciascun mese.

Saranno esenti dal diritto d'ammissione tutti coloro che verranno iscritti a tutto il 1862.

Art. 5. Il capitale sociale si compone 1.° dei contributi dei socii; 2.° delle quote dei socii onorari della Società di Mutuo soccorso; 3.° delle oblazioni che verranno largite di cui all'art. 11; 4.° dei risparmi che potrà fare la Società coi proventi del comitato di previdenza, della panatteria od altri qualsiasi.

Art. 6. Il contributo dei Socii onorari della Società di mutuo soccorso sarà per intero versato nella cassa di riserva.

Art. 7. Venendo un socio a cessare di far parte della Società di mutuo soccorso, sarà pure decaduto dal diritto ai sussidi stabiliti dalla presente cassa.

Art. 8. Il Socio in ritardo al pagamento delle quote di due mesi, non sarà escluso dal beneficio della sovvenzione, ma subirà una ritenzione, di centesimi cinque per ciascun giorno per tanti giorni quanti ne abbia lasciati decorrere sino all'effettuazione del pagamento.

Art. 9. Il ritardo maggiore di tre mesi importa la

decadenza dalla qualità di Socio, sempre quando il medesimo non abbia proposte le sue giustificazioni alla Direzione, o non siansi le medesime accettate.

Art. 10. Il Socio decaduto dalla sua qualità, per qualunque cosa non conserva alcun diritto ad indennità o ripetizione per le quote sborsate.

Art. 11. Saranno considerati benemeriti della Società, oltre ai Soci onorari, tutti coloro che vorranno concorrere sia col pagamento della quota mensile, sia con elargizioni spontanee allo stabilimento ed incremento della cassa di ritiro, ed il loro nome verrà registrato in apposito elenco da tenersi affisso nella sala.

Art. 12. Il Socio reso affatto inabile al lavoro per vecchiezza, o malattia incurabile, per avere il sussidio della Cassa di Riserva dovrà farne domanda alla Direzione, con apposita dichiara del Dottore sociale; il Consiglio nominerà una Commissione per riconoscere lo stato del Socio in confronto del suo lavoro, e delegherà anche una consulta di medici qualora lo creda necessario; dietro ciò la medesima gli rilascerà i mandati dei sussidii.

Art. 13. Il Socio domiciliato fuori di Pinerolo che trovasi nello stato di salute da credersi in diritto d'essere sussidiato come inabile al lavoro deve presentarsi in Pinerolo a far la sua domanda per la prima volta come all'articolo 12 e nei casi eccezionali d'impedimento, la Direzione potrà prendere le opportune misure.

Art. 14. Tutti i Soci domiciliati fuori di Pinerolo per continuare a prendere il sussidio debbono presentare il certificato di vita una volta al mese.

Art. 15. I Socii che traslocassero altrove il loro

domicilio, potranno continuare a far parte della cassa, facendo pervenire a proprie spese le loro quote alla Società.

Art. 16. Il sussidio ai Soci inabili al lavoro è fissato in ragione di centesimi 50 al giorno; qualora il reddito della Cassa di Riserva non fosse sufficiente per dare il suddetto sussidio, si convocherà il Consiglio, e si delibererà in proposito sul da farsi, onde poter avere i mezzi da continuare a tutti i Soci inabili il sussidio nella conformità di cui sopra.

Art. 17. Tutti i Soci inabili al lavoro, e sussidiati come tali, dovranno ogni tre mesi rinnovare la fede d'inabilità al lavoro.

Art. 18. Il Socio, dichiarato per tale, sarà tenuto al pagamento d'una quota di cent. 50 per cadun mese.

Art. 19. Un Socio annoverato fra gli inabili, che venisse a ristabilirsi in salute, e che avrà chiesto di esser posto nel novero di quelli che hanno dritto al sussidio ordinario e straordinario, dopo tre mesi dalla dichiarazione del medico, e di quote mensili, ne avrà diritto.

Art. 20. Quel socio che venisse ricoverato in un'opera pia, non avrà più diritto al sussidio giornaliero. Qualora i fondi della cassa lo permettessero, la Direzione potrà accordargli una sovvenzione mensile, e verrà esonerato dal pagamento delle quote.

Art. 21. Coloro che venissero riconosciuti cronici per causa di effetto venereo, o per risse da loro provocate, non avranno dritto alla sovvenzione, che per un anno a datare dalla dichiarazione d'incurabilità.

Art. 22. L'Amministrazione della cassa sarà pure quella di Mutuo soccorso, ma verrà eletto un Cassiere.

Art. 23. Sarà cura del Cassiere 1. di esigere le

quote e qualunque altro provento, e noterà in apposito registro le fatte esazioni; 2. di pagare tutti i vaglia o mandati spediti dalla Direzione, che terrà conto per suo scarico; 3. terrà un registro matricolare di tutti i Socii facienti parte della Cassa di Ritiro, e ne farà un elenco da tenersi affisso nella sala, e questo rinnova ogni trimestre.

Art. 24. Il Controllore della Società di Mutuo soccorso sarà pure per controllore della Cassa, ma terrà un apposito registro.

Art. 25. Il Cassiere sarà autorizzato a ritenere presso di sè la somma di lire 20 pe pagare i soccorsi che saranno ordinati.

Art. 26. I soci ammessi promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di condurre una vita operosa e da buoni cittadini, come pure di cooperare per quanto loro sia possibile all'incremento della Cassa.

Art. 27. Sarà cura dell'Amministrazione di conciliare le contestazioni che potessero sorgere riguardo all'osservanza del presente Regolamento.

Il presente Regolamento venne approvato ad unanimità nella seduta del 5 ottobre 1862, mandandosi alla luce col mezzo dell stampa.

Pinerolo, 5 ottobre 1862.

Per l'Amministrazione

Il Presidente

ROSSETTI LUIGI

Il Segretario

ROLFO LUIGI.

Quote mensili per l'anno 18

MESI	Bollo (*)	DATA	Firma per quitanza
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

(*) Rappresentante la quota di L. 1 25.

Quote Mensili per l'anno 18

MESI	Bollo (*)	DATA	Firma per quietanza
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

(*) Rappresentante la quota di L. 1 25.

Quote mensili per l'anno 18

DATA	Bollo (*)	DATA	Firma per quitanza
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

(*) Rappresentante la quota di L. 1 25.

Quote mensili per l'anno 18

MESI	Bolli (*)	DATA	Firma per quitanza
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

(*) Rappresentante la quota di L, 1 25.

81
Sussidi percepiti per

D A T A	D A L G I O R N O	A L G I O R N O
		Gennaio
		Febbraio
		Marzo
		Aprile
		Maggio
		Giugno
		Luglio
		Agosto
		Settembre
		Ottobre
		Novembre
		Dicembre

malattia

Giornate di malattia	Somma percepita	<i>Osservazioni</i>

Sussidi percepiti per

DATA	DAL GIORNO	AL GIORNO

malattia

Giornate di malattia	Somma percepita	<i>Osservazioni</i>

